



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 Reg. delib.
del 30/04/2024

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **17:30** nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano.

		<i>Presenti</i>
<i>Sindaco</i>	<i>VIGO Lorenzo</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>RAFFINETTI Anna</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>GUERCI Milena</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>CHIODA VALERIA</i>	<i>NO</i>
<i>Assessore</i>	<i>PICCININI PAOLO</i>	<i>NO</i>

Partecipa il Segretario comunale **Daniele Bellomo**.

Il **Dr. VIGO Lorenzo - Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

VISTO l'art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti Locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 780 della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI (Tassa sui rifiuti);

CONSIDERATO che la TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 654, L. n. 147/2013, *“deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VISTO l'art. 1, comma 527, L. n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif ad oggetto: *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, sulla base dei quali, è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/Rif ad oggetto: *“ Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al

secondo periodo regolatorio sopra indicato e ha, altresì:

- confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019/R/ Rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (...);
- previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) redatto da ciascun gestore e approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- previsto un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo modalità e criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- previsto un'eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

CONSIDERATO, altresì che:

- 1- all'art. 7 della citata deliberazione n. 363/2021/R/Rif sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
 - ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
 - il PEF, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'art. 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'art. 28 del MTR-2 (comma 7.4);
 - l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti (commi 7.5 e 7.6);
- 2- la deliberazione n. 363/2021/R/Rif rinvia a un successivo provvedimento le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono proposta tariffaria per il secondo periodo regolatore (comma 2.4, lett. b);

VISTA la deliberazione n. 2/2021 – DRIF del 4 novembre 2021 ad oggetto: *”Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/ Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* con la quale l’Autorità ha fornito chiarimenti applicativi e ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la loro trasmissione da parte dell’Ente territorialmente competente;

Vista la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto

dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Considerato che il Decreto Milleproroghe D.L. 30 dicembre 2021, convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 15, pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, al comma 5-quinquies dell'articolo 3, introdotto in sede referente, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che:

- l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), si è attivata fin dai mesi scorsi con la presentazione di un emendamento di proroga al 30 giugno prossimo dei PEF e delle tariffe del prelievo sui rifiuti, chiedendo un intervento del Governo e del Parlamento affinché si preveda un termine più ampio per la redazione dei PEF, almeno al 30 giugno e una soluzione tampone per le annualità che restano prive di regolazione degli impianti cosiddetti “minimi” (2022 e 2023) per scongiurare aumenti di tariffe in molte realtà territoriali;
- è stato depositato in data 16/04/2024 l'emendamento del Governo al decreto Superbonus (D.L. 39/2024), già esaminato dalla commissione Finanze del Senato, che prevede il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2024 del termine per l'approvazione da parte dei comuni dei piani finanziari e delle tariffe Tari;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2024/2026”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/04/2023 avente ad oggetto:” Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (tari) da applicare per l'anno 2023 e delle relative scadenze”

RITENUTO opportuno, nelle more dell'approvazione definitiva della tariffazione TARI per l'anno corrente, prorogare il regime tariffario TARI di cui alla precedente CC n. 10 del 04/04/2023, ai fini della emissione di un acconto pari al 80% (40%+40%) di quanto dovuto per l'anno 2023, da versare in n. 2 rate, con scadenza rispettivamente:

- 1° Rata – 16 luglio 2024;
- 2° Rata – 16 settembre 2024;
- in alternativa, pagamento unico entro il 16 luglio 2024;

CONSIDERATO che:

- la riscossione di un acconto, per mezzo dell'applicazione del regime tariffario 2023, assicurerebbe un adeguato flusso di cassa per le finanze del Comune al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali, ancorché vengano definite le aliquote TARI per l'anno corrente entro i termini di legge, nonché secondo la disciplina introdotta dall'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente);
- il legislatore condiziona l'applicazione delle tariffe TARI alla regola del comma 15 ter dell'articolo 13 del DL 201/2011, norma che prevede di calcolare le rate dell'anno di competenza che abbiano scadenza fissata prima del 1 dicembre sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre i versamenti con scadenza fissata in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già versato;

- pertanto, si provvederà, con atto da adottare entro i termini di legge e successivamente alla validazione del PEF 2024, a rideterminare le tariffe TARI 2024, prevedendo modalità e termini dell'eventuale conguaglio che, in ogni caso, dovrà avere scadenza successiva al 1° dicembre 2024;
- le componenti perequative unitarie introdotte con la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif da applicarsi su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI a far tempo dal 01/01/2024 ed in particolare:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per annosaranno determinate unitamente alla quota a saldo;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2024;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2022;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, di disporre il pagamento di un ACCONTO della TARI per l'esercizio 2024, pari al 80% di quanto dovuto per l'anno 2023 da versare in n. 2 rate con scadenza rispettivamente:
 - 1° Rata – 16 luglio 2024;
 - 2° Rata – 16 settembre 2024;
 - in alternativa, pagamento unico entro il 16 luglio 2024;
2. Di stabilire altresì che le componenti perequative unitarie introdotte con la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif da applicarsi su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI a far tempo dal 01/01/2024, e in premessa specificate, saranno determinate unitamente alla quota a saldo;
3. Di dare atto che si provvederà, entro i termini di legge e con deliberazione da adottare successivamente alla validazione del PEF 2024, a rideterminare le tariffe TARI 2024 prevedendo scadenza, modalità e termini del conguaglio;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. VIGO Lorenzo)

Il Segretario Comunale
(Daniele Bellomo)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 29/04/2024

OGGETTO: *TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE ANNO 2024*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 29 aprile 2024

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE

DE FILIPPI CRISTINA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 29/04/2024

OGGETTO: *TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE ANNO 2024*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 29 aprile 2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-
GESTIONE RISORSE**

DE FILIPPI CRISTINA